

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1997

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea

(97/481/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

zioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

DECIDE:

vista la proposta della Commissione,

Articolo unico

considerando che, con decisione 95/541/CE⁽¹⁾ del Consiglio e con decisione della Commissione 95/542/Euratom, CECA⁽²⁾, è stato concluso un accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1996; che, quando entrerà in vigore, l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994, sostituirà l'accordo interinale;

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1997.

considerando che la Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esporta-

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

⁽¹⁾ GU n. L 311 del 23. 12. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 23. 12. 1995, pag. 21.